



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 01/04/2011

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione in uso degli spazi, locali, strutture in dotazione al patrimonio comunale

Art. 1 **Finalità**

Il presente regolamento norma le modalità di conferimento in concessione di strutture, locali, spazi in dotazione al patrimonio comunale.

Per le finalità di cui al primo comma, gli articoli successivi disciplinano:

- a – la concessione di sale e strutture;
- b – l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su suolo pubblico;
- c – l'occupazione di suolo pubblico per allestimenti presidi d'informazione e propaganda politica.

CAPO A **CONCESSIONE DI SALE E STRUTTURE**

Art. 2 **Oggetto**

Sale e strutture, di seguito denominati "locali", possono essere concessi con carattere occasionale e di breve durata, circoscrivibile in via di massima nell'arco di una giornata e comunque fino a un massimo di tre.

Tale concessione non comprende l'assegnazione di locali da adibire a sede con carattere continuativo di associazioni ed organismi che resta in capo alla Giunta Comunale. E' altresì sottoposta all'esame preventivo della Giunta Comunale, anche la richiesta di utilizzo di locali per iniziative che, pur limitate nel tempo, si prolunghino oltre lo spazio temporale sopra indicato.

I locali idonei alla concessione, nonché l'individuazione dell'ufficio e del dirigente competenti al rilascio della concessione sono stabiliti annualmente con atto di Giunta Comunale, di norma all'interno degli "Indirizzi generali di gestione" contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), in base alla disponibilità della dotazione patrimoniale comunale.

La concessione è subordinata alla verifica della disponibilità dei locali riservata, in via prioritaria, alle iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 **Destinazione d'uso**

La fruizione temporanea dei locali può essere concessa a associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati che perseguono le finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 dello Statuto Comunale per riunioni, conferenze, convegni, iniziative politiche e sindacali, manifestazioni artistiche, culturali, sportive, educative, ricreative e scientifiche, compatibilmente con la destinazione primaria e l'idoneità (dimensioni, capienza, caratteristiche tecniche) degli stessi ambienti, come dettagliati nella delibera di individuazione dei locali.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

L'uso dei locali è riservato alle sole riunioni pubbliche. E' escluso l'uso di culto. Non è consentita la concessione a richiedenti di minore età.

Art. 4

Modalità d'accesso e rilascio concessioni

Le istanze di concessione, presentate dal soggetto titolare dell'iniziativa devono essere presentate all'Ufficio Protocollo almeno dieci giorni prima della data indicata ai fini dell'utilizzo, mediante consegna diretta, invio telefax o tramite email. Le domande pervenute successivamente a tale termine potranno essere prese in considerazione solo se riscontrata la disponibilità della sala richiesta.

Nella domanda dovrà essere precisato:

- 1) il/i giorno/i, l'ora d'inizio e di conclusione, compresi i tempi di preallestimento e ripristino;
- 2) l'oggetto trattato ed eventualmente il programma;
- 4) l'accettazione totale delle norme del presente Regolamento;
- 5) ogni dato riferito all'ente richiedente, la persona fisica responsabile e il suo recapito telefonico e/o informatico.

La comunicazione in ordine alla concessione, rispettando l'ordine cronologico, avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione ovvero consegna diretta, invio telefax o tramite email. A tal fine la ricevuta del versamento, di cui al successivo articolo, dovrà essere esibita all'Ufficio incaricato almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione, affinché sia disposto il servizio di apertura e conferimento dei locali attraverso la consegna delle chiavi.

Art. 5

Tariffe

Il soggetto interessato, ricevuta comunicazione dell'avvenuta concessione, dovrà versare presso la Tesoreria Comunale le somme di cui al tariffario approvato con specifica deliberazione annuale relativa ai servizi pubblici a domanda individuale. Le tariffe, comprensive dei rimborsi per le utenze e i servizi accessori, sono applicate per frazione di giornata (mattino, pomeriggio e sera) e prevedono una riduzione in caso di cumulo di due o più frazioni.

Sono esentati dal pagamento le Associazioni, Enti o Organizzazioni di promozione sociale e/o di volontariato iscritte negli albi previsti dalle leggi regionali E. R n. 34 del 9.12.2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" e n. 37 del 2.9.1996 "Norme regionali di attuazione della legge n. 266/1991 legge quadro sul volontariato", nonchè le Associazioni iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.

Anche nel caso di concessione a titolo gratuito è a carico del richiedente il costo relativo ad ogni eventuale servizio esterno che si rendesse necessario alla gestione dei locali.

Eventuali esenzioni per iniziative assunte in collaborazione con il Comune dovranno essere determinate dal Dirigente competente per materia, con apposito atto.

Art. 6

Obblighi a carico dei concessionari

I concessionari s'impegnano a evitare danni di qualsiasi natura alle cose mobili e immobili di proprietà del Comune e si obbligano a risarcire ogni deterioramento che si dovesse verificare in conseguenza della concessione.

I concessionari, qualora il tipo di manifestazione da loro organizzata lo richieda, sono tenuti:



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- a. a provvedere, con mezzi e personale propri, all'esecuzione dei lavori di allestimento, sotto la direzione e il controllo del personale dell'Ente, competente per materia;
- b. a richiedere il nulla osta di agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ogni qualvolta sia previsto un allestimento scenografico;
- c. ad espletare le pratiche SIAE necessarie;
- d. a provvedere alle licenze, autorizzazioni e permessi necessari, rilasciati da uffici o autorità pubbliche, inclusa la certificazione relativa all'impiego di materiali ignifughi per le scenografie e gli allestimenti;
- e. a provvedere alle pulizie dei locali concessi in uso, che dovranno essere in ordine al momento della riconsegna;
- f. a restituire i locali al termine dell'uso nelle stesse condizioni di funzionalità ricevute in fase di consegna.

L'accettazione della concessione sottintende anche l'accettazione incondizionata delle norme che regolano la concessione stessa, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.

Qualora anche uno solo degli impegni, come sopra elencati, non fosse rispettato, il Dirigente competente potrà procedere alla revoca della concessione ed escludere l'utilizzatore da ulteriori periodi di concessione fino ad un periodo di sei mesi. In casi più gravi o in caso di recidiva la Giunta potrà deliberare l'esclusione, anche a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali in capo all'inadempiente.

Le stesse disposizioni di cui sopra sono applicate in caso di danni provocati da vandalismo, incuria e comunque riconducibili a mancata sorveglianza dei locali e delle attrezzature, fermo restando l'obbligo del risarcimento danni, con responsabilità in solido con l'Associazione, Ente, gruppo di appartenenza.

Il Comune è, inoltre, sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose sia in fase di allestimento che di svolgimento dell'iniziativa.

Art. 7

Durata della concessione

Il destinatario della concessione d'uso può utilizzare i locali assegnati solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari richiesti e concordati con l'Ufficio incaricato per svolgervi le attività e/o manifestazioni comunicate all'Ente.

In nessun caso il richiedente può prendere accordi diretti con il personale di custodia e/o di servizio al fine di utilizzare gli spazi in questione in date, orari e per iniziative diverse da quelle comunicate prioritariamente e formalmente.

E'vietata qualsiasi forma di cessione o sub-concessione delle sale comunali.

Art. 8

Revoca della concessione d'uso

Per sopraggiunte ed accertate cause di forza maggiore, è possibile revocare o sospendere la concessione dei locali, offrendo contestualmente ai destinatari della stessa possibili soluzioni alternative che tengano conto della natura e dimensione dell'evento da ospitare nelle sale richieste.

Nel caso in cui si proceda con la revoca, l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione per l'importo del canone già versato.

Art. 9

Rinuncia alla concessione

La rinuncia all'utilizzo dei locali deve essere comunicata almeno tre giorni prima della data fissata per l'evento. In caso contrario il concessionario perde il diritto alla restituzione delle somme versate.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 10

Locali esclusi dalla concessione

Sono escluse dalle disposizioni del presente regolamento:

- 1 la Sala Consiliare intitolata a Cristina Garattoni, la Sala preposta alle sedute della Giunta Comunale, la Sala assegnata all'attività dei Gruppi consiliari, site nella sede comunale in piazza Ganganelli, in quanto riservate in via esclusiva alle funzioni istituzionali;
- 2 le sale, i locali, le strutture affidate in via esclusiva, in gestione a soggetti terzi, con convenzioni/contratti formalmente deliberati ai quali si rinvia per le modalità d'uso e fruizione;
- 3 le sale, le strutture assegnate con contratto e adibite a sedi di Associazioni e/o Soggetti terzi;
- 4 le palestre e le strutture sportive soggette ad apposito regolamento.

CAPO B

BACHECHE INFORMATIVE

Art. 11

Oggetto

Il presente Capo disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative su suolo pubblico, con esclusione di quelle destinate alla diffusione di informazioni di carattere commerciale e promozionale normate dall'apposito Regolamento Comunale per la Disciplina dei Mezzi Pubblicitari.

Per le bacheche ad uso dei Partiti Politici collocate in piazza Ganganelli e Via Molari è fatto salvo lo stato dei fatti come consolidatosi storicamente e in conformità alle disposizioni di cui all'autorizzazione del Settore Urbanistico, rilasciata il 3/6/1992 a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'area. Tale disposizione derogativa si applica anche nell'eventualità dell'evoluzione dei Partiti in origine assegnatari.

Sono escluse nuove autorizzazioni, oltre quelle di cui al precedente comma, per motivazioni correlate a criteri di impatto estetico e di armonia architettonica, posti alla base delle regolamentazioni ispirate alla qualità urbana.

Art. 12

Finalità

Le bacheche informative su suolo pubblico hanno la finalità di divulgare alla cittadinanza informazioni e notizie di pubblica utilità e interesse riguardanti le attività istituzionali poste in essere dall'Amministrazione Comunale e dai Gruppi Consiliari costituiti che avranno a disposizione lo spazio attribuito ad ogni singolo gruppo consiliare.

Negli ambiti assegnati potranno avere spazio informazioni e notizie riferite a temi e iniziative comunque inerenti la funzione del singolo gruppo consiliare.

Art. 13

Spazi destinati

Le bacheche sono collocate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, che ne conserva la titolarità, all'esterno del Palazzo Comunale, in un'area appositamente individuata, in numero rapportato alla presenza dei Gruppi Consiliari, con spazi di uguali dimensioni. L'eventuale costituzione di un gruppo consiliare misto, in corso di mandato, determina il ricalcolo della misura dei singoli spazi a disposizione.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Dimensioni e caratteristiche tecniche sono da definire con delibera della Giunta Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, che, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, procederà all'assegnazione, ad ogni avvio di legislatura.

Art. 14 **Divieto di sub concessione**

Le bacheche di cui all'art. 11, comma secondo, non possono essere oggetto di sub concessione permanente o temporanea, totale o parziale a qualsiasi altro soggetto diverso da partito o movimento politico o da associazione senza fine di lucro, di volontariato, ambientalista o culturale, pena la revoca dell'assegnazione, fermo restando il divieto per le bacheche assegnate ai gruppi consiliari, attesa la loro esclusiva funzione istituzionale.

Art. 15 **Rimozione**

Nel caso in cui il Gruppo Consiliare assegnatario, per qualsiasi causa, cessi la propria funzione, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca d'uso della bacheca precedentemente assegnata.

Art. 16

La gestione degli spazi attribuiti all'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all'art. 12, viene affidata al Centro d'Informazione Comunale (U.R.P.).

CAPO C **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Art. 17 **Finalità**

Con le disposizioni di seguito riportate viene disciplinata, nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada, l'occupazione di suolo pubblico o privato comunque ad uso pubblico per l'allestimento di presidi di informazione e propaganda politica, limitatamente a quella parte del centro storico individuato nella planimetria (allegata sub "A") e coincidente con il cosiddetto "centro commerciale naturale" e, in caso di fiere o altri importanti eventi, a tutto il capoluogo.

Art. 18 **Ambito di applicazione**

L'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per le finalità di cui sopra, è consentito esclusivamente per l'esposizione di materiale informativo cartaceo, video, informatico ed altri prodotti di comunicazione e per favorire il contatto diretto delle persone.

Per l'allestimento di tali presidi sono ammesse sedie, tavoli (max 2m. per 1m.); eventuali ombrelloni e gazebo solari (max 3m. per 3m.) senza ancoraggi a terra, nonché bandiere, stendardi, drappi, ecc.

Art. 19 **Limitazioni**



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

L'occupazione di suolo pubblico è soggetta alle seguenti limitazioni:

- nelle giornate di mercato del venerdì, durante lo svolgimento dello stesso, i presidi sono autorizzati al di fuori del perimetro del mercato e lungo i portici che delimitano piazza Ganganelli;
- quando i presidi sono autorizzati anche in piazza Ganganelli questi dovranno trovare collocazione a ridosso del perimetro della stessa;
- in occasione delle fiere, del mercatino domenicale dell'antiquariato o di altri importanti eventi, non potranno essere autorizzati presidi nel capoluogo;
- nel periodo che va dal primo dicembre al sei gennaio non potranno essere autorizzati presidi nel centro storico nella parte individuata nella planimetria allegato sub "A";
- se le circostanze lo richiedono, al fine di evitare ostacoli agli accessi o allo svolgimento di attività economiche nonché garantire la sicurezza delle vie di transito, possono essere disposte ulteriori limitazioni alle modalità di allestimento dei presidi di cui all'articolo 18, secondo comma;
- in occasione di elezioni si applicano le "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212;
- al fine di favorire la precipua destinazione di Piazza Ganganelli a manifestazioni di tipo economico-turistico, artistico culturale, solidaristico sociale, i presidi di cui all'art 1 potranno essere autorizzati non più di una volta la settimana per ogni partito politico, ferme restando le disposizioni relative al periodo elettorale di cui alla succitata legge.

Art. 20 Modalità

Le domande per l'occupazione di suolo pubblico devono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo almeno tre giorni lavorativi antecedenti a quello previsto nella richiesta. Non possono, comunque, essere accolte domande pervenute con un anticipo rispetto a tale data superiore a trenta giorni.

Le domande non potranno essere cumulative e riguardare più date. Fanno eccezione le richieste (max 3 giorni) che riguardano i fine settimana o prefestivi.

In caso di più domande coincidenti per data e locazione gli interessati verranno chiamati per individuare una soluzione concordata in mancanza della quale avrà priorità chi ha presentato per primo la domanda.


Art. 21 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda ai Regolamenti comunali in materia, allo Statuto del Comune ed alla normativa vigente in tema di fruizione del patrimonio pubblico.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini





CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BERLATI LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
PISACANE ALFONSO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Santarcangelo di R., 14/04/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____, dopo 10 gg. dalla sua pubblicazione.

Santarcangelo di R.,

IL DIRIGENTE